APPROFONDIMENTO CIVILE

La prestazione professionale di un avvocato si presume onerosa, anche se in favore di un collega (Cass. n. 29617/2024)

Data pubblicazione: 05/12/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il caso sottoposto trae origine da una controversia relativa al ***pagamento degli onorari professionali di un avvocato***, il quale aveva prestato la propria attività legale ***in favore di un collega***, in assenza di un preventivo accordo scritto sulle modalità di determinazione del compenso.

Il cliente avvocato sosteneva che l'attività fosse stata svolta a titolo gratuito, facendo leva sul rapporto di amicizia e collaborazione professionale, nonché di favori reciproci, che legava le parti.

L'avvocato creditore, al contrario, invocava il principio generale secondo cui ***la prestazione professionale si presume onerosa***, salvo espressa pattuizione contraria.

Nei primi due gradi di merito veniva riconosciuto il diritto al compenso.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 29617/2024, ribadisce un principio già consolidato: **la prestazione professionale dell'avvocato si presume onerosa**, ***a prescindere dal destinatario dell'attività, anche se si tratta di altro avvocato.***

Tale presunzione si fonda su una pluralità di elementi:

1. **Natura professionale dell'attività svolta**: l'avvocato, in quanto iscritto all'albo professionale, è tenuto a rispettare standard elevati di competenza e diligenza, che giustificano la corresponsione di

un compenso adeguato;

2. **Riferimenti normativi**: la presunzione di onerosità è esplicitamente prevista dall'articolo 25 bis del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che gli avvocati **non possano concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta**, secondo i **parametri forensi vigenti***;*

3. **Giurisprudenza consolidata**: la Corte richiama precedenti pronunce che hanno affermato la medesima regola (tra le altre, Cass. civ., Sez. II, n. 28009/2018).

SALVO PROVA CONTRARIA

La presunzione di onerosità opera salvo prova contraria, il cui onere ricade sul cliente. Per vincere tale presunzione, è necessaria una manifestazione chiara ed esplicita della volontà delle parti di derogare alla regola generale, attraverso un accordo che stabilisca inequivocabilmente la gratuità della prestazione; il professionista deve, viceversa, provare l'incarico e l'adempimento.

Nel caso specifico, il cliente non è stato in grado di fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo di gratuità. Non è emersa alcuna prova che il rapporto tra le parti prevedesse una deroga al principio di onerosità.

La Cassazione ha evidenziato che i rapporti tra colleghi avvocati, pur improntati a solidarietà professionale, non implicano automaticamente la gratuità delle prestazioni. **La regola generale della presunzione di onerosità si applica anche in tali contesti, salvo prova contraria.**

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E L'ARTICOLO 25 BIS

Il Codice Deontologico Forense regola in modo dettagliato il diritto dell'avvocato a percepire un compenso. L'articolo 25 bis stabilisce espressamente che il compenso deve essere equo e proporzionato, valorizzando l'importanza dell'opera svolta e del risultato ottenuto.

La norma mira a garantire il rispetto della dignità professionale, evitando che l'attività dell'avvocato venga svalutata o percepita come gratuita, in assenza di una chiara pattuizione contraria.

L'applicazione di tale norma si estende a tutti i casi in cui l'avvocato presti la propria attività, inclusi i casi di rapporti personali o professionali tra colleghi. L'assenza di un accordo scritto che preveda esplicitamente la gratuità non consente di derogare alla presunzione di onerosità.

CONCLUSIONI

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

L'ordinanza n. 29617/2024 della Cassazione riafferma ***la centralità della presunzione di onerosità delle prestazioni professionali degli avvocati, anche quando l'attività è svolta a favore di un collega***. Questo principio garantisce il rispetto della professionalità e della dignità del ruolo dell'avvocato, preservandolo dal rischio di lavorare senza giusta remunerazione.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati